



9.1 Panoramica delle verifiche della qualità necessarie conformemente alle DP2

Nelle disposizioni particolari parte 2, nell'appendice 17 sono elencate tutte le verifiche della qualità necessarie conformemente alle DP2. Vedi al riguardo l'elenco nelle "disposizioni particolari parte 2".



Disposizioni particolari parte 2 (DP2)

<https://www.gr.ch/IT>

→ Documentazione

→ Progettazione e realizzazione

→ [Disposizioni particolari parte 2](#)

→ [Appendice 17](#)

I documenti vengono adeguati secondo necessità, di regola ogni autunno. Osservate per favore le corrispondenti indicazioni sul nostro sito web.



Indicazione:

l'utente è responsabile per l'aggiornamento annuale del manuale!

9.2 Moduli della Sezione tecnologia dei materiali

Affinché il laboratorio stradale cantonale proceda a delle verifiche della qualità occorre assegnargli un incarico scritto. A questo scopo vanno utilizzati i moduli seguenti:

Lavori di sterro:

- incarico di analisi in laboratorio di campioni di materiale sciolto
- incarico per prove di carico su piastra ME
- incarico generico alla Sezione tecnologia dei materiali

Pavimentazioni:

- incarico di analisi leganti bituminosi
- raccolta di campioni e incarico di analisi di conglomerato bituminoso
- incarico per raccolta di campioni con carotaggi da asfalto
- raccolta di campioni e incarico di analisi di carotaggi di asfalto secondo il piano delle verifiche
- certificazione del materiale per l'asfalto di demolizione

[Queste basi sono a disposizione per l'utilizzo interno all'UT in IASO alla rubrica 214-Materialtechnologie.](#)



9.3 Controlli del conglomerato

9.3.1 Dichiarazione del conglomerato

Al più tardi 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori di posa, l'impresario deve consegnare spontaneamente alla direzione lavori locale la dichiarazione del conglomerato relativa al tipo di conglomerato utilizzato.

9.3.2 Raccolta di campioni di conglomerato non compattato

- **Scopo**

Lo scopo della raccolta di campioni è l'ottenimento di campioni rappresentativi per l'analisi. La raccolta corretta dei campioni è un requisito irrinunciabile per la valutazione impeccabile. (EN 12697-27:2017 / SN 640 431)

- **Quantità**

Un campione collettivo è composto da:

- 12 kg (1 scatola riempita completamente) in caso di granulometria $\leq 16\text{mm}$
- 16 kg (1 scatola riempita completamente) in caso di granulometria $> 16\text{mm}$

- **Raccolta di campioni dalla vasca della finitrice**

I campioni della finitrice vengono raccolti dalla vasca piena con un badile dal bordo alto. Occorre raccogliere singoli campioni in **3-5 punti diversi** e metterli nella scatola. In ogni punto, prima di raccogliere i campioni bisogna eliminare **10 cm dello strato superiore** senza però mischiare con il badile.

Occorre prestare attenzione a quanto segue:

1. Dalle prime miscele dopo l'avvio dell'impianto **non** devono essere raccolti campioni, siccome l'avvio dell'impianto può provocare oscillazioni nella composizione del conglomerato.
2. La quantità di campioni necessaria deve essere raccolta da zone del conglomerato che secondo l'analisi visiva risultano **ben miscelate** e omogenee (aspetto uniforme).

- **Raccolta di campioni presso le coclee di distribuzione**

La raccolta presso la coclea di distribuzione non è ammessa (norma EN 12697-27)

- **Frequenza dei controlli del conglomerato**

I campioni di pavimentazione vengono raccolti solo sui cantieri in cui per ogni tipo di conglomerato vengono posate le seguenti quantità:

- Spessore dello strato fino a 40 mm da 200 t (vedi piano generale di controllo)
- Spessore dello strato fino da 41 a 69 mm da 350 t (vedi piano generale di controllo)
- Spessore dello strato a partire da 70 mm da 500 t (vedi piano generale di controllo)
- per ogni tipo di conglomerato, Oggetto e anno devono essere raccolti **almeno 4 campioni**.



Controlli dell'esecuzione

Pagina 3/3

- **Incarico di analisi**

- registrazione del numero del bollettino di consegna
- firma che attesta la raccolta di campioni conforme alle prescrizioni
- l'incarico è valido per 4 campioni

Al momento del collaudo della pavimentazione devono essere disponibili i risultati del laboratorio.
In caso contrario il committente deve far valere una riserva.

La regolamentazione dei costi avviene secondo l'art. 137 della norma SIA 118.